

Causa Sulejmanovic c. Italia – Seconda Sezione – 16 luglio 2009 (ricorso n. 22635/03)

Condizioni di detenzione – spazio personale all'interno della cella – inferiore a parametro CPT – mancanza evidente - violazione del divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti ex art. 3 CEDU – sussiste.

Sebbene non sia possibile fissare in maniera certa e definitiva lo spazio personale che deve essere riconosciuto a ciascun detenuto ai termini della Convenzione, la mancanza evidente di spazio personale costituisce violazione dell'art. 3 CEDU, relativo al divieto di trattamenti inumani e degradanti.

Fatto. Il caso riguardava un cittadino della Bosnia-Erzegovina detenuto nel carcere romano di Rebibbia per scontare una pena di un anno e nove mesi di reclusione per una serie di condanne inflitte per furto aggravato, tentato furto, ricettazione e falsità in atti.

Riferiva il ricorrente che nel corso della sua permanenza nel carcere romano aveva soggiornato in diverse celle, ciascuna di circa 16,20 metri quadrati, che aveva condiviso con altri detenuti. In particolare, il ricorrente si doleva del fatto che dal 30 novembre 2002 al 15 aprile 2003 aveva dovuto dividere la cella con altre cinque persone, ognuna delle quali poteva disporre di una superficie di circa 2,70 metri quadrati, mentre dal 15 aprile al 20 ottobre 2003 aveva condiviso la cella con altri quattro detenuti, disponendo così ciascun detenuto, in media, di una superficie di 3,40 metri quadrati.

Il ricorrente si rivolgeva pertanto alla Corte di Strasburgo lamentando che le condizioni della sua detenzione avevano violato l'art. 3 CEDU (*proibizione della tortura*). In particolare, il Sulejmanovic invocava i parametri indicati dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti (CPT) – ai quali anche la Corte aveva fatto riferimento in alcune sue pronunce – che indicano in 7 metri quadrati la superficie minima auspicabile di cui ciascun detenuto deve poter disporre all'interno della propria cella.

Il ricorrente, infine, rilevava come i disagi subiti a causa del sovraffollamento dell'istituto penitenziario presso cui era detenuto si erano aggravati a causa della mancata concessione del beneficio della possibilità di lavorare in carcere.

Diritto. La Corte ricorda preliminarmente che l'art. 3 della Convenzione sancisce uno dei valori fondamentali di tutte le società democratiche, ed impone allo Stato di assicurare che le condizioni detentive siano compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della pena non sottopongano l'interessato ad un disagio o ad una prova d'intensità superiore al livello di sofferenza che discende, inevitabilmente, dallo stato di privazione della libertà personale, e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano adeguatamente garantite.

Ai fini di tali valutazioni, la Corte ha utilizzato come parametro di riferimento quello indicato dal Comitato per la Prevenzione della Tortura e delle Pene o Trattamenti Inumani o degradanti (CPT), che ha individuato in 7 metri quadrati per detenuto “*la superficie minima auspicabile per una cella detentiva*”. I giudici di Strasburgo hanno poi precisato che non è possibile quantificare, in modo preciso e definitivo, lo spazio personale che deve essere concesso a ciascun detenuto ai sensi della Convenzione, in quanto esso dipende da diversi fattori, come la durata della privazione della libertà personale, la possibilità di accesso alla passeggiata all'aria aperta nonché le condizioni mentali e fisiche del detenuto.

Nel caso *de quo*, tuttavia, in analogia con altri precedenti, la Corte EDU ha giudicato la situazione di sovraffollamento talmente evidente da giustificare, da sola, la constatazione della violazione dell'articolo 3.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha rilevato che la permanenza del ricorrente, fino all'aprile del 2003, in una cella nella quale ciascun detenuto poteva disporre di soli 2,7 metri quadrati, quindi di una superficie di gran lunga inferiore a quella minima ritenuta auspicabile dal CPT, costituiva trattamento inumano e degradante ai sensi dell'articolo 3 CEDU. Per il periodo di detenzione successivo, durante il quale il ricorrente aveva potuto disporre di un spazio personale di oltre 3,2 metri quadrati, la Corte ha ritenuto, invece, che il trattamento cui era stato sottoposto il ricorrente non avesse raggiunto quel livello di gravità minimo richiesto per rientrare nella previsione dell'articolo 3. Nessuna rilevanza è stata riconosciuta alla doglianza del ricorrente circa la negata autorizzazione a svolgere lavoro in carcere, in quanto la Corte ha affermato che tale circostanza da sola non costituisce un trattamento contrario all'art. 3 della Convenzione.

Infine, in via equitativa, la Corte ha altresì riconosciuto all'istante la somma di 1.000,00 € a titolo di risarcimento per i danni morali patiti.

Si segnala l'opinione concordante del giudice Sajó, il quale rileva che, nel caso in esame, non è stata la mancanza di spazio nella cella a costituire di per sé un trattamento inumano e degradante, quanto la mancata adozione da parte dello Stato membro di misure compensative supplementari volte ad attenuare le condizioni estremamente gravose derivanti dalla situazione di sovrappopolazione del carcere.

In dissenso si è pronunciato il giudice Zagrebelsky (alla cui opinione ha aderito anche il giudice Joïcienè), secondo il quale le condizioni detentive lamentate dal ricorrente nel caso di specie non avrebbero raggiunto quel "minimo di gravità" richiesto per l'applicazione dell'articolo 3, tenuto conto non solo della giovane età del ricorrente e del periodo relativamente breve di detenzione, ma anche di alcune precedenti pronunce nelle quali la Corte, pur avendo rilevato situazioni analoghe a quelle del presente caso, aveva ritenuto che la mancanza di spazio vitale non fosse di per sé sufficiente ad integrare la violazione dell'art. 3.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 3 CEDU – Proibizione della tortura

PRECEDENTI

Art. 3 CEDU – Obblighi positivi dello Stato

Kudla c. Polonia, Grande Chambre, n. 30210/1996

Art. 3 CEDU – Soglia minima di gravità

Trepachkine c. Russia, sentenza del 19 luglio 2007

Kalachnikov c. Russia del 15 luglio 2002

Moisseiev c. Russia del 9 ottobre 2008 (n. 62936/00)

Vlassov c. Russia (n. 78146/01)

Babouchkine c/Russia (n. 67253/01)

OPINIONI DISSENZIENTI

Giudici Zagrebelsky e Joïcienè

